RIORDINAMENTO DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 4

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Versione in vigore dal 12 marzo 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 7 febbraio 1968, n. 75
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it